



TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l.

A Socio Unico Comune di Tarquinia

Sede legale: Via E. Berlinguer, 11 - Sede Amm.va Via IV Novembre, 15
01016 Tarquinia

C.F. & P.IVA 01537530568~ Reg Imprese VT – REA n° 110156

Tel 0766840558 – fax0766733499

Pec: tarquiniamultiservizi@pec.it

mail: info@tarquiniamultiservizi.it

sito internet: <http://www.tarquiniamultiservizi.it/>

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO FORNITORI E PER LE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI IN ECONOMIA

PARTE I

ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d'ora in poi sotto soglia) di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal codice ed alle migliori condizioni.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale (D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e ss.mm., D.Lgs. 56/2017 e ss.mm., L. 120/2020) e ai regolamenti.

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi generali di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell'art. 83 del codice, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente i seguenti requisiti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

Art. 4 - Tipologie di beni e servizi acquisibili sotto soglia

1. I settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto soglia sono definiti nell'allegato I e II al presente regolamento.
2. L'affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora innanzi MEPA) gestito da Consip S.p.A.

Art. 5 – Procedure di affidamento, soglie, limiti di importo,

divieto di frazionamento e lotti funzionali

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie, di cui all'art. 35 del Codice, come anche definite dall'art. 36 comma 2 (così come modificato dalla Legge n. 55/2019) sono le seguenti:
 - a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo occorre precisare:
 - a) le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurre l'esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia.
 - b) Le soglie di cui all'art. 35 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 - c) il valore della soglia di € 40.000,00 fissata dal Codice è, altresì, passibile di ulteriori modifiche da parte di interventi legislativi: pertanto anche in tal caso occorrerà fare riferimento agli eventuali adeguamenti normativi ai fini dell'applicazione di successivi commi. (v. es. art. 1 L. 120/2020);
3. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 2 lett. a, è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.
4. È possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall'art. 63 del Codice.

Art. 6 – Selezione dell'operatore

6.1. Affidamento diretto per acquisti di beni e servizi senza comparazione di preventivi (sino a 40.000,00 €).

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, sino alla soglia di € 40.000,00 ricorre all'affidamento diretto ad un unico operatore (pur restando comunque fermo l'obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta) per valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerte possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.
2. Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.
3. A seconda della tipologia e dei contenuti della prestazione richiesta, il RUP potrà ricorrere per l'affidamento diretto:
 - a. ad operatore iscritto per la categoria corrispondente nell'Albo dei Fornitori (secondo il principio della rotazione);

- b. ad operatore economico individuato tramite indagine di mercato.
4. L'affidamento diretto secondo il presente paragrafo è sempre consentito, anche in assenza di specifica motivazione dell'A.U. nella relativa determina d'acquisto, per gli acquisti di importo inferiore ad euro 4.000,00. In tale ipotesi, la prescritta motivazione rafforzata in ordine alla individuazione specifica dell'operatore economico prescelto, sarà effettuata dal RUP.

6.2 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per gli acquisti di beni e servizi (da € 40.000,00 sino alle soglie di cui all'art 35 del Codice).

1. Il Responsabile Unico del Procedimento procede, come segue:
 - Invio lettera di invito, ad almeno cinque operatori economici se presenti nell'Albo.
 - Espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
 - Proposta di aggiudicazione a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
 - Determina di Aggiudicazione a firma dell'Amministratore Unico.
2. La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

Art. 7- Svolgimento procedura negoziata

7.1. Lettera d'invito

1. La lettera d'invito viene inviata ai soggetti iscritti all'Albo.
2. Essa viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ed è inviata, a mezzo pec o a mezzo racc. a/r, esclusivamente ai punti di contatto appositamente indicati dagli operatori in sede di domanda di iscrizione all'Albo o in sede di adesione all'indagine di mercato, ove espletata.
3. Il termine fissato per la presentazione dell'offerta va da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni dal ricevimento della lettera, a seconda del valore, della complessità e dei contenuti della prestazione richiesta. Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo-offerta non impegna le società richiedenti ovvero la società si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta valida.

7.2. Valutazione delle offerte - aggiudicazione

1. Le offerte devono pervenire in plico chiuso, nel termine e con le modalità, formali e sostanziali, prescritti dalla lettera invito.
2. Ove sia stato prescelto il criterio del prezzo più basso, le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono - salvo ipotesi di anomalie per le quali si procede ai sensi dell'art. 97 del Codice - nella seduta pubblica indetta già con la lettera invito, nella quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta e risulterà aggiudicatario l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più conveniente.
3. Le operazioni saranno effettuate dal medesimo RUP, salvo espressa previsione di commissione di gara, come da relativa determina dell'A.U.
4. Il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed individuato il minor prezzo - previa valutazione - se del caso - di offerte anomale, e previo espletamento della relativa sub procedura dettata dall'art. 97 del Codice, formula proposta di aggiudicazione da produrre all'A.U.

5. L'amministratore Unico, se concorde, procederà all'aggiudicazione della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al RUP di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali. L'A.U. può motivatamente deliberare di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.
6. Ove sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con valutazione di offerte tecniche, alla fase pubblica della valutazione della documentazione prodotta seguono successive sedute riservate, nelle quali vengono esaminate e valutate le offerte tecniche elaborate dagli operatori ammessi a detta fase. All'esito della verifica, viene comunicato ai concorrenti, via fax, P.E.C. ovvero raccomandata A.R., la ammissione/esclusione conseguente all'esame dell'offerta tecnica, nonché la data della nuova seduta pubblica in cui, assegnati i punteggi relativi al prezzo ed all'offerta tecnica, si procede alla individuazione della migliore offerta secondo valutazione che comprenda oltre il prezzo, gli altri elementi che a tal fine siano stati espressamente indicati nella lettera di invito. Successivamente, il RUP, preso atto delle determinazioni della commissione formalizzerà all'A.U. proposta di aggiudicazione.
7. Si precisa che in caso di procedura secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara sono effettuate da una Commissione, da nominarsi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
8. In ordine alla nomina della Commissione, si rinvia all'art. 77 del Codice.
10. Pertanto, per ciascuna gara, con scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il presente Regolamento sarà integrato dalle singole determinazioni dell'A.U.
11. E' facoltà dell'A.U. nominare una commissione anche in caso di procedura secondo il sistema del minor prezzo.

7.3 Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo

1. Si rimanda all'art. 97 del Codice, ed alle relative procedure, in relazione alla tipologia del sistema di aggiudicazione prescelto.

7.4 Stipula del contratto

1. In ordine al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ed alla formalizzazione della volontà contrattuale, si rimanda all'art. 32 del Codice, commi da 8 a 13.
2. Per espressa previsione del comma 9, lettera "b", della norma predetta, gli affidamenti effettuati ai sensi del presente Regolamento, in quanto "sotto soglia" non sono assoggettati al termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione.
3. Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 Codice, riguardando procedure negoziate, il contratto sarà stipulato con scrittura privata.

Art. 8- Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 €;
- per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 95 del Codice;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa (in tutti gli altri casi), valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 9 – Pubblicità

1. L'aggiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l'utilizzo delle procedure semplificate o comunque superiori alla soglia di € 40.000,00 sarà data comunicazione ai partecipanti.
2. E' assicurata la pubblicità delle sedute di gara.

Art. 10 – Accesso agli atti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare alla società gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. La società ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara "CIG".

Art 12 - Contratto a consumo

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore, di regola, all'anno finanziario, possono richiedersi, a non meno di cinque operatori, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e procedere, fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito e man mano che il fabbisogno si verifichi, a singole ordinazioni all'operatore che ha formulato l'offerta più bassa o più conveniente.
2. Il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione dello stesso, indipendentemente dal valore raggiunto e le singole ordinazioni verranno di volta in volta liquidate, previa verifica della regolarità e conformità della prestazione.
3. Il rappresentante legale della società contraente, su specifica richiesta motivata del RUP e salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, può prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e, comunque, per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto, alla scadenza naturale, e comunque di importo alle soglie di cui all'art 35 del Codice.

Art. 13 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 e ad esecuzione periodica o continuativa, viene richiesta al contraente una garanzia secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti.
2. Resta salva la facoltà di richiedere tale garanzia anche per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (affidamento diretto), laddove la natura o le caratteristiche del contratto rendano opportuna la costituzione della medesima.

PARTE II

ALBO FORNITORI

Art. 14- Soggetti destinatari

1. Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15- Requisiti di partecipazione

1. Per l'iscrizione nell'elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'inserimento o relativo Albo per i professionisti;
 - possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 17- Modalità iscrizione all'albo.

1. L'Operatore economico che intende essere inserito nell'Albo Fornitori dovrà fare pervenire domanda al protocollo della società al seguente indirizzo: Tarquinia Multiservizi Srl Via IV Novembre 15 01016 Tarquinia (VT):
2. In caso di trasmissione cartacea andrà inviato un plico chiuso, dove all'esterno della busta dovrà figurare chiaramente il mittente (Ragione sociale, sede, telefono ed e-

mail) e la dicitura “Iscrizione Albo Fornitori di TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.”.

3. All'interno del predetto plico dovrà essere inserita la documentazione di cui all'art. 18.
4. Le domande in formato elettronico dovranno essere firmate e inviate all'indirizzo pec: tarquiniamultiservizi@pec.it
5. L'iscrizione al Regolamento è di tipo “aperto” per cui la presentazione delle domande potrà avvenire “in modo continuativo” e la verifica delle stesse avverrà con cadenza trimestrale.

Art. 18- Documentazione richiesta.

1. Ai fini dell'iscrizione è richiesta la seguente documentazione:
 - a) Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto ed allegato al Regolamento, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
 - b) DGUE debitamente compilato e firmato.
 - c) Dichiarazione integrativa al DGUE;
 - d) Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario dell'istanza.
2. Dovrà essere specificata l'attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l'iscrizione. E' possibile richiedere l'iscrizione in più categorie.
3. L'Operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
4. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.
5. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.
6. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
7. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all'Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
8. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del presente avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Art. 19- Esame e valutazione delle domande di iscrizione

1. Le domande pervenute verranno esaminate e valutate dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità, nonché dell'idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti a ciascuna delle Categorie Merceologiche, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2.
2. Al termine dell'esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei all'iscrizione verranno inseriti e classificati nelle Categorie Merceologiche da loro indicate.
3. Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell'avvenuta iscrizione solo ed esclusivamente tramite pubblicazione sul predetto sito internet da parte della Tarquinia Multiservizi S.r.l.
4. I soggetti facenti parte dell'Albo fornitori avranno la possibilità di partecipare alla selezione per l'individuazione del fornitore, secondo un criterio di rotazione.

Art 20- Durata e gestione dell'Albo

1. L'Albo Fornitori ha durata triennale a far data dalla sua pubblicazione e sarà aggiornato trimestralmente al 31 dicembre, al 30 marzo, al 30 giugno e al 31 agosto di ogni anno.
2. Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, l'Operatore economico dovrà comunicare entro 30 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. La gestione e l'utilizzo dell'Albo da parte della società sono regolati dal Regolamento approvato con la determina dell'Amministratore Unico n. 84 del 27.10.2022.
3. L'elenco degli Operatori Economici iscritti all'Albo sarà pubblicato sul sito della Tarquinia Multiservizi s.r.l.

Art 21- Privacy

1. Tutti dati personali e sensibili forniti dagli operatori economici saranno raccolti dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. e trattati nel rispetto del Reg. Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse al presente avviso e per la sua successiva gestione, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla vigente normativa.
2. Le informazioni potranno essere comunicate ad altre società, istituti e/o pubbliche amministrazioni direttamente interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore o di altri concorrenti idonei inseriti nella graduatoria, nel rispetto del Reg. Ue 2016/679.
3. L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare e completare i dati errati. E' prevista la diffusione dei dati dei candidati e dei punteggi ottenuti, mediante l'affissione di elenchi e graduatorie presso la sede della Società e analoga pubblicazione sul sito internet della Società.

Art. 22- Cause di cancellazione

1. La società procede alla cancellazione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:
 - a) formale richiesta da parte del candidato;
 - b) cessazione dell'attività;
 - c) procedure concorsuali;
 - d) accertamento di mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - e) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - f) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto;
 - g) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa e, comunque, tutti i soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto;
 - h) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - i) mancata partecipazione alle procedure selettive o mancata presentazione di idonee giustificazioni a tre inviti/anno;
 - j) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
 - k) gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e responsabilità sociale di impresa, formalizzate attraverso la comminazione di una Non Conformità;
 - l) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa dell'operatore economico;
 - m) applicazione di n. 3 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto

diverse fattispecie.

- n) In caso di contenzioso conclusosi a favore della Stazione Appaltante.
2. In caso di sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di cancellazione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di cancellazione.
3. Per la sola ipotesi di cui alla lettera k) la formalizzazione della causa di cancellazione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, che verrà formalizzata al soggetto iscritto all'Albo Fornitori.
4. La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l'istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell'eventuale periodo di sospensione verrà disposta la cancellazione o il reintegro dell'operatore economico iscritto.
5. Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (corredata da un nuovo versamento) e sarà riammesso decorso almeno un anno dalla data di cancellazione.

Art. 23- Cause di sospensione

1. La società procederà alla sospensione dell'iscritto nei seguenti casi:
 - a) accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità concernenti irregolarità nella esecuzione della prestazione, sia per contratti già conclusi od in corso di esecuzione;
 - b) sussistenza di una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D.Lgs. 39/2013;
 - c) omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti dal precedente art. 2 delle precisazioni/integrazioni o di variazioni dei requisiti;
 - d) intervenuta sentenza di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure la cui gravità faccia venir meno i requisiti morali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - e) inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e responsabilità sociale di impresa formalizzate attraverso la comminazione di una non conformità;
 - f) rilevazione della mancata osservanza, parziale o totale, degli obblighi contrattuali o delle prescrizioni normative formalizzate attraverso la comminazione di n. 3 Non Conformità (es. resa di una fornitura/servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, mancato rispetto dei tempi di consegna o di resa del servizio, etc.).
2. In caso di sussistenza di una delle cause di sospensione di cui sopra, verrà contestata per iscritto all'operatore economico la causa di sospensione, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni. Qualora le stesse non vengano accolte, verrà formalizzato all'operatore economico un provvedimento di sospensione; l'operatore economico sarà automaticamente riammesso all'Albo Fornitori una volta cessata la causa di sospensione e, comunque, non prima che siano decorsi 6 mesi dal provvedimento.
3. Per le sole ipotesi di cui alle lettere e) e f) la formalizzazione della causa di sospensione, consegue all'apertura da parte del RUP di una Non Conformità, che verrà formalizzata al soggetto iscritto
4. Nelle more della istruttoria circa eventuali cause di sospensione, la stazione appaltante potrà altresì disporre la sospensione in via cautelare dell'operatore economico soggetto all'accertamento. La sospensione in via cautelare avrà durata pari al termine di definizione del procedimento di sospensione; al termine dell'eventuale periodo di sospensione in via cautelare potrà essere confermata la sospensione o il reintegro dell'operatore economico iscritto. L'operatore economico che veda la propria iscrizione sospesa sarà automaticamente riammesso nell'elenco una volta cessata la causa di sospensione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 84 del 27.10.2022, sarà pubblicato sul sito web aziendale della società www.tarquiniamultiservizi.it ed entrerà in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione.

Art. 25 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti ed in particolare quelle previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tarquinia 27.10.2022

L'Amministratore Unico

Dott. Ruggero Acciaresi

Publicato sul sito istituzionale della Tarquinia Multiservizi Srl il 27.10.2022